

**PROGRAMMAZIONE DELLE ZONE  
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DESTINATI AD  
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)  
ALL'INTERNO DEI PROGETTI NORMA**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 29 DEL 26.04.2006

**SOMMARIO**

*Art. 1 - Oggetto del regolamento*

*Art. 2 - Attuazione diretta*

*Art. 3 - Attuazione mediante PEEP*

**ART. 1**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**1.1.** In conformità ai principi di sussidiarietà come a quelli di buona amministrazione, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa le direttive e le finalità indicate dall'atto di indirizzo consiliare di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 30 gennaio 2006, il presente regolamento disciplina l'attuazione del Piano Regolatore Generale con riferimento alla realizzazione degli interventi previsti all'interno dei Progetti Norma con destinazione ad Edilizia Residenziale Pubblica o sottoposti ad eventuale approvazione di PEEP.

**1.2.** La realizzazione degli interventi destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica in ogni singolo Progetto Norma potrà essere alternativamente posta in essere mediante:

- attuazione diretta da parte dei proprietari delle aree oggetto dei Progetti Norma aventi titolo alla presentazione dello S.U.A. relativo;
- eventuale approvazione di [*Piani Urbanistici Attuativi che assumano i contenuti e l'efficacia dei*] Piani per l'Edilizia Economica Popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167

**ART. 2**

**ATTUAZIONE DIRETTA**

**2.1.** I proprietari delle aree oggetto dei Progetti Norma aventi titolo alla presentazione dello S.U.A. relativo procedono direttamente alla realizzazione degli interventi destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica in ogni singolo Progetto Norma qualora congiuntamente:

- in occasione della redazione dello Strumento Urbanistico Attuativo formulino una proposta progettuale e di convenzionamento mirata a destinare a programmi di Edilizia Residenziale Pubblica una quota di s.n.p. che già soddisfi i criteri di dimensionamento previsti dal P.R.G. e secondo i contenuti degli schemi di convenzione allegati al presente Regolamento.
- siano essi stessi in possesso dei requisiti soggettivi individuati sulla base della normativa regionale vigente alla adozione dello Strumento Urbanistico Attuativo quali presupposti di ammissione a benefici, finanziamenti o contributi per il settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, o, in mancanza, qualora si impegnino ad affidare i lavori relativi a soggetti aventi detti requisiti.

**ART. 3**

**ATTUAZIONE MEDIANTE PEEP**

**3.1.** In ogni caso in cui non si verificano le condizioni indicate dal precedente articolo 2 resta comunque salva la possibilità da parte dell'Amministrazione comunale di procedere all'approvazione di un [*Piano Urbanistico Attuativo che assuma i contenuti e l'efficacia del*] Piano per l'Edilizia Economica Popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 in conformità a quanto disposto dalle norme di Piano Regolatore Generale in relazione ad ogni singolo Progetto Norma.

**3.2.** I [*Piani Urbanistici Attuativi che assumano i contenuti e l'efficacia dei*] Piani per l'Edilizia Economica e Popolare eventualmente adottati a seguito di presentazione di S.U.A. da parte privata dovranno comprendere la quantità di dimensionamento destinata ad ERP nel Progetto Norma prevista dal Piano Regolatore, individuando le aree interessate in maniera il più possibile compatibile con il progetto proposto dai soggetti aventi titolo alla presentazione dello strumento attuativo e nel più breve termine successivo alla presentazione delle relative istanze, così da non rallentare né aggravare i procedimenti urbanistici che riguardino tali aree.

**3.3.** Ai procedimenti relativi all'adozione ed approvazione dei Piani oggetto del presente articolo nonché alla loro successiva attuazione si applica la relativa normativa di settore.